

AULA 'B'



Numero registro generale 12833/2022
Numero sezionale 4160/2025
Numero di raccolta generale 29386/2025
Data pubblicazione 06/11/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**PENSIONE DI
INABILITA'**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Presidente -
Dott. FABRIZIO GANDINI	- Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Rel. Consigliere -
Dott. DARIO CAVALLARI	- Consigliere -
Dott. ANGELO CERULO	- Consigliere -

R.G.N. 12833/2022

Ud. 10/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12833-2022 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████

2025

4160

██████████, ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3957/2021 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 01/12/2021 R.G.N. 8580/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

Rilevato che:



1. Con ricorso depositato in data 13/12/2018, [REDACTED] adiva il Tribunale di Lecce chiedendo in ragione dell'art. 445-*bis* c.p.c. l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e della pensione di inabilità, ai sensi della legge 118/1971. La consulenza tecnica non riconosceva il requisito sanitario. Il ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445-*bis*, sesto comma, c.p.c. Veniva disposta nuova consulenza medica che ravvisava un grado di invalidità pari al 75%. Con la sentenza n. 3957/2021, depositata in data 01/12/2021, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, affermava la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 15/05/2018 ed escludeva la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità, compensando le spese di lite.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo articolato in due distinte censure, [REDACTED] L'INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 10/10/2025.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce sotto un primo profilo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della disciplina di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 689 del 1981, art. 6 della medesima Legge e art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 195 c.p.c.
2. Il ricorrente si duole che la consulenza tecnica disposta dal Tribunale e di seguito la sentenza impugnata avrebbero omesso l'esame di un fatto decisivo per la decisione della causa e cioè



l'esame di una serie di patologie riportate specificamente nel ricorso e già oggetto delle osservazioni alla c.t.u. Sotto questo profilo, il motivo è inammissibile. Non si indica, in realtà, un fatto decisivo ma si indicano mere argomentazioni difensive. Il motivo si limita a riportare le patologie che sarebbero state non adeguatamente valutate ma non spiega come e perché le stesse avrebbero potuto dar luogo a una diversa valutazione medica in termini di invalidità. Osserva, poi, il Collegio come la sentenza dia atto che la consulenza ha valutato le patologie di cui era affetto il ricorrente, ritenendole non idonee a determinare il grado di invalidità auspicato, peraltro come già avvenuto in sede amministrativa e poi nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo in ragione di una diversa consulenza.

3. Per questa via il motivo di ricorso, neppure autosufficiente, non deduce alcun fatto decisivo trascurato ma si limita a rappresentare un dissenso diagnostico. Si consideri in proposito che: in caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice) (Cass. 11/12/2023, n. 34395). Ed ancora: nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione



alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.). (Cass. n. 1652 del 03/02/2012). Palese devianza che, nella specie, non è stata suffragata con l'indicazione delle fonti pertinenti.

4. Con il secondo profilo attraverso il quale si articola l'unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ex articolo 111 Cost., comma 6, articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, c.p.c., n. 4, per omessa motivazione in ordine all'acquisizione delle conclusioni del CTU. Lamenta il ricorrente vizio di nullità della sentenza perché il Tribunale non avrebbe motivato se non in modo apparente e si sarebbe limitato a recepire le conclusioni della consulenza tecnica.

5. Il motivo, sotto questo profilo, è, complessivamente, infondato. La sentenza impugnata, in realtà, fa riferimento ad un accertamento medico scrupoloso ed esaustivo e afferma che il consulente ha risposto puntualmente alle osservazioni; il motivo di ricorso non specifica a quali osservazioni il consulente e il giudice non abbiano risposto; rimane del tutto genericamente argomentato sicché non attinge la motivazione della sentenza che richiama peraltro la risposta del consulente alle osservazioni. Va, in proposito, ricordato il consolidato principio di diritto in forza del quale «il Giudice di merito può



aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità» (Cass. 10/03/2025 n. 6403, in motivazione, con i relativi richiami). Anche a voler considerare che «in tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte» (Cass. 12/04/2024, n. 9925), una tale evenienza, per quanto innanzi, va esclusa in relazione alla fattispecie concreta.

7. Il ricorso deve essere, allora, respinto.

8. Segue la condanna del ricorrente alle spese perché la dichiarazione di esenzione in atti non riguarda la disciplina delle spese processuali ma solo quella del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 10 ottobre 2025.

Il Presidente
(Gabriella Marchese)

